



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 21/DIV – 23 SETTEMBRE 2024

21/67

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

#### GARE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 e 21 Settembre 2024

#### 5^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

ALCIONE MILANO	L.R. VICENZA	1-2
ARZIGNANO V.	UNION CLODIENSE	1-0
GIANA ERMINIO	ALBINOLEFFE	0-2
LECCO	TRIESTINA	2-1
PERGOLETTESE	FERALPISALO'	2-2
PRO PATRIA	NOVARA (*)	
PRO VERCELLI	PADOVA	1-3
VIRTUS VERONA	RENATE	1-2
(*) post. 1.10.2024		

##### GIRONE B

GUBBIO	CAMPOBASSO	0-0
LEGNAGO SALUS	SESTRI LEVANTE	0-3
PONTEREDERA	AREZZO	0-1
TORRES	PINETO	1-1
VIS PESARO	TERNANA	0-2

##### GIRONE C

ACR MESSINA	CASERTANA	2-2
AVELLINO	LATINA	0-1
CAVESE	MONOPOLI	0-1
SORRENTO	TURRIS	0-0
TARANTO	TEAM ALTAMURA	1-2

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2024

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo,  
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, CAVESE, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA € 1.500,00**

**ACR MESSINA** per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in corrispondenza dell'imbocco del sottopassaggio posto sotto la Curva Sud, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, indirizzato diversi sputi verso l'Arbitro, due dei quali lo colpivano in pieno volto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

**AVELLINO** per avere i suoi sostenitori (circa il 70%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:

1. all'11° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della città della squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto;
2. al 28° minuto del secondo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità del coro sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

##### **AMMENDA € 1.000,00**

#### **VIS PESARO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica vuota indirizzata verso l'Assistente Arbitrale n. 1, senza colpirlo;

B) per avere uno dei suoi raccattapalle, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto lanciando un pallone in testa al portiere della

squadra avversaria mentre stava per effettuare un rinvio dal fondo.  
Misura della sanzione in cumulo materiale, in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistenti Arbitrale n.1).

#### **AMMENDA € 600,00**

##### **MONOPOLI**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato tre petardi di media potenza nel recinto di gioco, uno al 7° minuto del primo tempo e due al 10° minuto del secondo tempo, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori, al 16° minuto del secondo tempo, dato fuoco ad uno striscione di carta precedentemente esposto (alla memoria di Totò Schillaci), senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 500,00**

**GUBBIO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 22° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**LATINA** per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato:

1. al 16° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto;
2. al 17° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

##### **TARANTO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 42° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 14° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**PERGOLETTESE** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TERNANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno della Tribuna Ospiti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 OTTOBRE 2024**

MENGA MICHELE (VIS PESARO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, durante il rientro negli spogliatoi durante l'intervallo, si avvicinava a quest'ultimo proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato; invitato a desistere reiterava la propria condotta tentando di entrare nello spogliatoio dell'Arbitro prontamente fermato da un Delegato di Lega.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MASCIANGELO ANDREA (PINETO)

#### **ALLENATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DI DONATO DANIELE (TEAM ALTAMURA)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti

dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DI NAPOLI RAFFAELE (CAVESE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

VECCHI STEFANO (L.R. VICENZA)

AGOSTINONE GIUSEPPE (LATINA)

BALDINI FRANCESCO (LECCO)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest'ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone lontano, lo colpiva con un braccio al volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone.

(r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1).

ORFEI ALESSANDRO (UNION CLODIENSE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, senza la possibilità di giocare il pallone lo colpiva con un calcio di moderata intensità all'altezza della coscia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

BRAMBILLA ALESSIO (FERALPISALO')

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a fine gara, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GARAU OTTAVIO GABRIEL (TARANTO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

POZZI ANDREA (UNION CLODIENSE)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BACCHETTI LORIS (CASERTANA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)  
MUNARETTO ANDREA (UNION CLODIENSE)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)  
CANCELOTTI TOMMASO (AVELLINO)  
LORETO CIRO (CAVESE)  
DI LIVIO LORENZO (LATINA)  
DUTU EDUARD (PINETO)  
ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)  
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)  
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)  
POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE)  
LAZZARINI MIRKO (AREZZO)  
RIGHETTI SAMUELE (AREZZO)  
SOUNAS DIMITRIOS (AVELLINO)  
LIBERA HERGHELIGIU DENIS (FERALPISALO')  
ANDREA  
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)

PROIETTI MATTIA	(GUBBIO)
TOMMASINI CHRISTIAN	(GUBBIO)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
BERMAN TAMIR	(LATINA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
AMADIO STEFANO	(PINETO)
MARAFINI ANDREA	(PINETO)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)
AMBROSINI MICHELE	(PONTEDERA)
FIORANI MARCO	(TARANTO)
CIANCI PIETRO	(TERNANA)
CORRADINI GIOVANNI	(TERNANA)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
ESEMPIO STEFANO	(TURRIS)
CANNAVO' KEVIN	(VIS PESARO)


### **AMMONIZIONE (I INFR)**

NDIR MAME ASS	(ACR MESSINA)
PEDICILLO LEONARDO	(ACR MESSINA)
PETRUCCI DAVIDE	(ACR MESSINA)
PETRUNGARO LUCA	(ACR MESSINA)
RIZZO FRANCESCO	(ACR MESSINA)
GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
MUSTACCHIO MATTIA	(ALBINOLEFFE)
BACCHIN FILIPPO	(ALCIONE MILANO)
STABILE GIACOMO	(ALCIONE MILANO)
BOCCIA SALVATORE	(ARZIGNANO V.)
BENASSAI FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
CARRETTA MIRKO	(CASERTANA)
CITARELLA FRANCESCO	(CAVESE)
PASINI NICOLA	(FERALPISALO')
PIETRELLI ALESSANDRO	(FERALPISALO')
FOSSATI DANIEL	(GUBBIO)
CAPONE CHRISTIAN	(L.R. VICENZA)
RAUTI NICOLA	(L.R. VICENZA)
CIKO SEVO	(LATINA)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO	(LATINA)
ZACCHI GIOELE	(LATINA)
ILARI CARLO	(LECCO)
DIABY ABOUBAKAR	(LEGNAGO SALUS)
NOCE MARIO	(LEGNAGO SALUS)
ANGILERI ANTONY	(MONOPOLI)
GAGLIARDI LORENZO	(PONTEDERA)
RUTIGLIANO CARLO MATTIA	(PRO VERCELLI)
SBRAGA ANDREA	(PRO VERCELLI)
SCHENETTI ANDREA	(PRO VERCELLI)
VALENTINI NAHUEL	(SESTRI LEVANTE)
FUSCO FRANCESCO	(SORRENTO)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SORRENTO)
MUSSO ANTONINO	(SORRENTO)
ARDIZZONE FRANCESCO	(TARANTO)
CONTESSA SERGIO	(TARANTO)

LEONETTI VITO	(TEAM ALTAMURA)
MANE BALLA MOUSSA	(TEAM ALTAMURA)
MOLINARO SALVATORE	(TEAM ALTAMURA)
CAPUANO MARCO	(TERNANA)
CASINI RICCARDO	(TORRES)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
FRARE DOMENICO	(TRIESTINA)
CUEL EDOARDO	(VIRTUS VERONA)
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO	(VIRTUS VERONA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 23 Settembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani